

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], via [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), avverso la decisione in data 11/10/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Vito Vannucci;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e in via subordinata la riduzione della sanzione alla censura;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Il COA di Monza, con delibera del 3.10.12 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] con il seguente capo di incolpazione *“per la violazione del combinato disposto degli art.17 bis e 19 C.D.F. per aver diretto comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale, utilizzando in modo improprio mezzi consentiti e comunque in modo incompleto rispetto alle indicazioni normative. Il tutto con contenuto, forma e modalità irrispettose della dignità e decoro della professione, con locuzioni integranti messaggio pubblicitario e promozionale ad ampia divulgazione con la pubblicazione di un box pubblicitario sul quotidiano “[ALFA]” n.9 del 7.3.2012 e sul quotidiano “[ALFA]” n.10 del 14.3.2012. In Monza il 7.3.2012 e 14.3.2012”.*

Più specificamente, il box pubblicitario in questione recava in carattere grande la scritta “SEPARAZIONI E DIVORZI da EURO 800,00” e la scritta “www.[OMISSIS].it tel. 02-[OMISSIS]”; in carattere estremamente ridotto; sul fondo del box si trovavano indicati i nomi dei componenti dello studio, gli Ordini di Appartenenza e l'indirizzo”.

I fatti di cui al suddetto capo di incolpazione costituiscono l'ultimo episodio di una vicenda articolata che può essere così riassunta.

L'avv. [RICORRENTE], in data 16.2.2009, aveva pubblicato (insieme ad altri colleghi) sul quotidiano “[BETA]” un box pubblicitario.

Il COA di Monza, con decisione del 18.1.10, lo aveva sanzionato con la sospensione di mesi due.

Il CNF, in sede di appello, con la sentenza n.34/2012 (del 29.10.11 depositata il 2.3.12), aveva confermato la sussistenza dell'illecito deontologico, ma aveva ridotto la sanzione a quella dell'avvertimento.

Tale sentenza veniva confermata dalle SS.UU. Corte di Cassazione con la pronuncia n.19705/12.

Peraltro, l'avv. [RICORRENTE], in data 23.5.11, aveva pubblicato, sempre sul giornale “[BETA]”, altro box pubblicitario che riprendeva, nella sostanza, i contenuti e le forme del box pubblicitario pubblicato il 16.2.2009.

L'odierno ricorrente veniva, quindi, nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare dal COA di Monza che, di nuovo, irrogava a suo carico la sanzione della sospensione per mesi due.

Anche questa seconda decisione veniva confermata dal CNF quanto alla sussistenza dell'illecito deontologico, ma riformata quanto alla sanzione che veniva, di nuovo,

determinata in quella dell'avvertimento (v. sentenza n.142/15 del 17.7.14 depositata il 24.9.15).

Il COA di Monza concludeva il procedimento disciplinare aperto con la suddetta delibera 3.10.12 emettendo la decisione impugnata dell'11.10.13 (depositata il 23.12.14) con la quale riteneva esistente la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] e gli irrogava, di nuovo, la sanzione della sospensione per mesi due.

La motivazione di tale decisione trova il suo punto fondamentale nel richiamo al concetto di decoro ed alla sua funzionalità rispetto alla salvaguardia della reputazione della professione, nonché all'accrescimento della qualità delle prestazioni; per tale motivo il COA non riteneva i box pubblicitari rispettosi dei dettami dell'art.17 bis C.D.F. previgente in quanto contrassegnato da significative carenze con riguardo alle informazioni dovute, apparendo più quale slogan commerciale, anche in ragione della grafica utilizzata e dei richiami e dell'enfasi al dato economico (in considerazione, ad esempio, del carattere grafico ben maggiore di quello utilizzato per le altre indicazioni).

L'incolpato ha proposto ricorso tempestivo con il quale ha concluso: in via principale per l'annullamento della sanzione irrogata in quanto "duplicazione e reiterazione delle sanzioni già irrogate e comunque per l'inesistenza di comportamenti deontologicamente rilevanti"; in subordine per la riduzione della sanzione.

Il ricorso è affidato a tre motivi:

- A. violazione del principio del ne bis in idem in relazione agli illeciti contesti nei due procedimenti disciplinari precedenti e del principio di unicità della sanzione per la ritenuta continuazione dei tre illeciti oggetto dei tre procedimenti disciplinari;
- B. inesistenza dell'illecito per essere state fornite tutte le indicazioni di cui all'art. 17 bis. CDF previgente e per essere la pubblicità consentita;
- C. genericità del capo di incolpazione che non indica quali degli elementi richiesti dall'art. 17 bis CDF sarebbe mancante;
- D. eccessività della sanzione anche in considerazione della riduzione da sospensione ad avvertimento già operata dal CNF nelle due sentenze 34/2012 e 142/2015.

### **DIRITTO**

Il ricorso deve essere accolto con la seguente motivazione.

Rileva in primo luogo il Consiglio che non coglie nel segno la censura del ricorrente relativa alla presunta violazione del "ne bis in idem".

Al riguardo si ricorda che tale principio ricorre solo "qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata dal giudice sotto l'aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato" (così, fra le varie, CNF N. 142/2015).

In altre parole, deve trattarsi di un secondo, e nuovo, giudizio sullo stesso, identico, comportamento.

Fatto è, invece, che nel caso di specie la condotta dell'avv. [RICORRENTE] oggetto di contestazione e del capo di incolpazione del 3.10.2012 risulta diversa da quella oggetto dei precedenti procedimenti disciplinari; potrebbe apparire identica la mera fattispecie astratta, ma è indubbio che, nel concreto, i fatti sono diversi, poiché altro e diverso è l'annuncio, altra e diversa è la rivista, altra e diversa è la data di pubblicazione etc.

Neppure può dirsi carente e generico il contenuto del capo di incolpazione.

Quest'ultimo, invero, contiene tutti gli elementi di fatto (indicazione del nome del quotidiano, data di pubblicazione) sufficienti ad individuare la condotta contestata come illecito disciplinare.

Ciò tanto è vero che il ricorrente ha potuto compiutamente difendersi nel merito dell'incolpazione.

E', invece, fondata la censura relativa all'impossibilità di qualificare come illecito il comportamento contestato.

Al proposito si rileva, in primo luogo, che il messaggio contenuto nel box pubblicitario "incriminato" contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 17 bis del previgente C.D. (denominazione dello studio, nominativi dei professionisti che lo compongono, indicazione del COA presso cui ciascuno di essi è iscritto, sede dello studio).

La condotta dell'avv. [RICORRENTE], quindi, potrebbe essere sanzionata soltanto sotto il profilo della contrarietà alla dignità ed al decoro, ove si ritenesse, così come ha fatto il COA di Monza, che ci si trovi di fronte, nella sostanza, ad un mero slogan commerciale e non ad un messaggio di informazione professionale.

Una tale valutazione non può, tuttavia, essere condivisa.

Questo Consiglio, nelle due precedenti occasioni sopra ricordate in cui è stato chiamato a giudicare degli analoghi comportamenti (sopra descritti) contestati all'avv. [RICORRENTE] dal COA di Monza si è espresso per la rilevanza disciplinare degli stessi (seppur sempre riducendo la sanzione, da quella della sospensione di due mesi irrogata dal consiglio territoriale a quella, minima, dell'avvertimento).

Occorre, tuttavia, prendere atto del fatto che, nel frattempo, è giunta a compimento quell'evoluzione normativa, per così dire, "liberalizzatrice" iniziata con il D.L. n. 248/06 e che, in materia di pubblicità professionale degli avvocati, è giunta, con l'art. 10 l.n.247/2012, a consentire la pubblicità "con qualunque mezzo", sottoponendola esclusivamente ai limiti della trasparenza, verità, correttezza e vietando quella comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva (tale disciplina è stata poi trasfusa nell'art. 35 del Nuovo Codice Deontologico).

Tale evoluzione normativa impone, anche a questo Consiglio, una nuova sensibilità nella valutazione delle condotte afferenti l'attività pubblicitaria dell'avvocato.

In particolare, ad avviso del Consiglio, alla luce dell'evoluzione normativa sopra ricordata, non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario che contenga tutti gli elementi richiesti dalla norma deontologica (qui l'art. 17 bis C.D. previgente) e che solo enfattizzi (come indubbiamente fa il contenuto del box pubblicitario pubblicato dal ricorrente e di cui al capo di incolpazione) quello del corrispettivo che, tra l'altro, come noto, costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un'informazione pubblicitaria professionale corretta e completa.

Per di più nel caso di specie l'importo indicato nel messaggio pubblicitario ("da euro 800,00") risulta congruo in quanto proporzionato all'impegno qualitativo e quantitativo richiesto dalla prestazione ("separazioni e divorzi contrattuali con accordo già raggiunto") cui lo stesso si riferisce.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 RDL n.1578/1933 e 59 e segg. RD n. 37/1934;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2017;

IL SEGRETARIO f.f.

Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 28 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria